

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Commissione Informatica

L'uso della firma digitale per gli adempimenti: modalità attuative

Firme Elettroniche - Questioni ed esperienze di diritto privato , Milano, 2003

Come esposto finora l'uso della firma digitale da parte del notaio è certamente consentito per l'emissione di copie autentiche **(1)** dell'originale cartaceo, pertanto in base alla legislazione vigente il campo di elezione di applicazione della stessa è proprio quello degli adempimenti verso la P.A., alla cui base vi è sempre la produzione di una copia dell'atto e di un modello, di una denuncia, di una nota o per lo meno di una lettera accompagnatoria che sintetizzi i contenuti dell'atto o per lo meno richieda l'esecuzione in base a quel determinato titolo di una specifica formalità.

Da questo punto di vista praticamente tutti gli adempimenti conseguenti ad un atto notarile potrebbero essere allo stato gestiti digitalmente, ma manca in qualche caso la normativa di attuazione che faccia da raccordo tra l'odierna tecnologia e le norme di legge che disciplinano le singole materie, ancora ancorate a principi documentali di tipo tradizionale cartaceo **(2)**.

In particolare, anche se l'art. 14 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) disciplina la trasmissione del documento informatico, non sono state ancora emanate le regole tecniche previste dal secondo comma dell'art. cit. che permettano l'opponibilità ai terzi della data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, mentre attualmente per alcuni singoli adempimenti sono stati approntati dei protocolli che, assicurando a norma del terzo comma dell'art. 14 cit. l'avvenuta consegna, sono equiparati alla notificazione a mezzo posta nei casi consentiti dalla legge.

Allo stato i due procedimenti susseguenti ad un atto notarile che risultano maggiormente informatizzati sono: il deposito di atti e denunce al Registro Imprese concernente la pubblicità commerciale e la registrazione, la trascrizione l'iscrizione o l'annotamento e la volturazione catastale degli atti immobiliari presso gli uffici competenti.

Mentre il primo dei due adempimenti è oramai a regime e, con l'avvento della firma digitale **(3)** a norma del Notariato, può dirsi oramai pienamente compiuto, il secondo è ancora

in una fase transitoria per i motivi che esporremo più approfonditamente nel corso di questo paragrafo.

1. La pubblicità commerciale

La pubblicità commerciale riguardante gli imprenditori individuali, gli organismi societari od associativi con finalità economiche in genere tramite Registro delle imprese è regolata dal Capo III, Sezione I, artt. 2188 e ss. c.c., cui ha dato piena esecuzione, con oltre cinquant'anni di ritardo dalla promulgazione del codice civile stesso, prima l'art. 8 della l. 580/93 e poi il relativo regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 581/95 .

Fin dalla istituzione la normativa – v. sia l'art. 8, 6° co. della l. 580/93 che l'art. 2, 1° co. lettera a) del D.P.R. 581/95 (più avanti anche semplicemente definito "Regolamento del Registro Imprese") - ha disposto che la predisposizione, la tenuta la conservazione e la gestione del Registro fossero attuate "secondo tecniche informatiche" con lo scopo dichiarato di "assicurare la completezza e l'organicità della pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, e di garantire "la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale".

Per la prima volta nel nostro ordinamento è stato stabilito che un Registro Pubblico non fosse più tenuto su base cartacea, v. quanto si dirà più oltre per il Mod. 60 "giuridico" delle Conservatorie, ma fosse tenuto esclusivamente su supporto informatico tanto che l'art. 11, 8° co. D.P.R. cit. dedicato all'iscrizione degli atti - richiamato dal successivo art. 13 riferito al procedimento di iscrizione degli atti omologati dal Tribunale – recita: *"L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda"* e l'art 14, 7° co. D. P. R. cit. dedicato al procedimento di deposito dispone che *"l'ufficio, - omissis -, procede secondo tecniche informatiche alla archiviazione dello stesso (id est l'atto soggetto a deposito) e di tutti i documenti allegati nonché alla memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle imprese, a fini di mera ricognizione dell'avvenuto deposito"*.

L'ufficio, in attuazione dell'art. 8, 8° co. l. 580/93, tiene altresì il repertorio delle notizie economiche ed amministrative o REA secondo quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 581 cit. e nonostante il Regolamento in questi casi non parli più di domanda da parte dell'interessato ma di denuncia, essendo il REA un registro composto da dati e notizie quindi da fatti più che da atti giuridici, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 581 cit. la domanda di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese e nel REA è unica secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria ora Ministro per le attività produttive.

Dal punto di vista procedimentale la pubblicità commerciale tramite il Registro delle Imprese risulta gestita attraverso un insieme di atti che hanno come risultato finale l'aggiornamento del registro stesso nella sua base dati informatica **(4)**. Il processo è innescato ai sensi dell'art. 2189 c.c. da una domanda dell'interessato che sempre a norma dell'art. 11,

1°co. D.P.R. 581 cit., richiamato dai successivi artt. 12, 13, 14, deve essere redatta "secondo il modello approvato con Decreto del Ministro" **(5)**.

La domanda di iscrizione deve essere accompagnata dagli atti e dai documenti indicati dalle relative norme del codice civile e dai modelli ministeriali, e nel caso delle iscrizioni riguardanti le nuove costituzioni o le modifiche di società commerciali o i poteri degli ausiliari dell'imprenditore, allegato obbligatorio sarà l'atto da cui dipende detta iscrizione depositato ai sensi dell'art. 11, 4° co. D.P.R. 581 cit. "in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio" o, negli altri casi, in copia autentica o un estratto autentico *ex art.* 2718 c.c. **(6) (7)**.

Allo stesso modo la domanda di deposito **(8)**, redatta secondo il modello approvato con decreto Ministeriale, deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto soggetto alla formalità così come previsto tra i molti dagli artt. 2343 *bis*, 2464, 2476, 2556 ecc. c.c. e secondo il procedimento disciplinato dall'art. 14 del Regolamento del Registro Imprese.

L'art. 15 del D.P.R. 581 cit. stabilisce poi la possibilità che le domande siano inviate a mezzo di plico raccomandato sancendo la possibilità di una rapporto a distanza tra il richiedente e l'Ufficio; si noti come detto articolo sembra far riferimento solo ad una spedizione effettuata con una certa sicurezza, ovvero per lettera raccomandata, senza rendere obbligatorio un mezzo di prova dell'avvenuta ricezione del plico da parte dell'Ufficio, mentre l'articolo precedente del D.P.R. cit. – art. 14, 8° co. - nell'ipotesi di deposito di bilanci spediti a mezzo posta, dispone che l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova dell'avvenuta presentazione **(9)**.

In tutti i casi di domanda, per l'iscrizione o per il deposito, l'Ufficio ricevente ha l'obbligo di comunicare al richiedente il numero di protocollo e i dati previsti dall'art.8 della l. 241/90 **(10)** (cfr. art. 11, 5° co. richiamato dagli art 12, 4°co. e 13, 5° co. e l'art.14, 2° co. Tutti del D. P. R. 581 cit.), ovvero rilascia la c.d. ricevuta di protocollo **(11)**.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Registro Imprese il Protocollo è uno degli strumenti che l'Ufficio tiene ed a norma dell'art. 6 del medesimo Regolamento esso ha una numerazione progressiva annuale attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda, la quale deve essere protocollata nello stesso giorno del ricevimento con l'indicazione della sua data, degli elementi di identificazione dell'imprenditore, compreso il codice fiscale, nonché dell'oggetto; il numero progressivo e la data di protocollazione devono essere riportati sulla domanda protocollata.

L'obbligo di protocollare la domanda nel giorno stesso della ricezione non subisce eccezioni neanche qualora la presentazione avvenga a mezzo posta; infatti anche nei casi in cui la normativa preveda che la ricevuta di ritorno della raccomandata faccia fede dell'avvenuto deposito – come per il deposito dei bilanci a mezzo posta – , l'Ufficio non è esentato né dalla protocollazione nello stesso giorno della ricezione del plico, né dall'invio della ricevuta di protocollo all'istante, l'unica differenza è nel termine previsto per l'Ufficio per

procedere alla spedizione della predetta ricevuta: 10 giorni per le pratiche ordinarie, 30 giorni nel caso di bilanci.

E' evidente l'importanza del protocollo: esso fissa in modo definitivo l'ordine temporale in cui sono presentate le domande di iscrizione o di deposito ed attesta, per le pratiche presentate allo sportello, il rispetto del termine stabilito per ottemperare all'obbligo di pubblicità. Anche se, come chiarito in precedenza, l'efficacia pubblicitaria è legata all'effettiva iscrizione, l'ufficio dovrebbe rispettare nell'evasione delle pratiche proprio l'ordine fissato dal protocollo.

La data di iscrizione, infatti, assume già ora particolare rilievo nei casi in cui la pubblicità al Registro delle imprese sia dotata di efficacia costitutiva o serva a dirimere il conflitto tra più soggetti che vantino gli stessi diritti(v. ad es. art. 2564 c.c. per il caso di soggetti diversi che vogliano registrare la stessa ditta), ed ulteriore importanza assumerà quando entrerà in vigore il nuovo diritto societario: in particolare l'art. 2470 c.c. nuovo testo, infatti, prevede che la data di iscrizione nel Registro Imprese della cessione di quote di srl abbia efficacia dirimente dei conflitti tra più acquirenti da uno stesso autore **(12)**. Avvenendo, però, l'iscrizione in una data futura ed incerta **(13)** rispetto sia a quella ricezione della domanda – in caso di trasmissione a distanza - che a quella di protocollazione, la quale a sua volta dovrebbe, usiamo il condizionale per quanto meglio specificato in seguito, coincidere con quella di presentazione o di ricezione, diventa di vitale importanza che le iscrizioni seguano esattamente lo stesso ordine cronologico fissato dal protocollo (14).

Non si creda che ciò sia un fatto scontato, infatti, in presenza di un protocollo "aperto" in attesa che l'ufficio provveda alla sua evasione è documentato dalla prassi il ricorso in alcune Camere di Commercio all'istituto della "prenotazione" allo scopo di ottenere l'aggiornamento delle iscrizioni in tempi più rapidi, soprattutto quando ciò sia giustificabile per ragioni di urgenza legate o al tipo di atto o a specifiche esigenze della singola impresa **(15)**; è poi espressamente previsto dalla normativa che ad una determinata domanda sia assegnato un protocollo "sospeso" che ai sensi dell'art. 11, 11° co. Regolamento del R.I. l'istante completi o rettifichi la domanda: in questi casi se si vuole che la conseguente iscrizione fissi la priorità del diritto tra più acquirenti di una quota da uno stesso titolare, non è ammissibile che in presenza di un protocollo aperto o temporaneamente sospeso relativo ad una certa cessione di quote, un successivo protocollo relativo alla stessa quota, per una richiesta di prenotazione o perché formalmente non necessitante di integrazioni, venga evaso con la conseguente iscrizione nel Registro delle Imprese prima del protocollo precedente.

Deve, pertanto, trovare piena attuazione il principio generale del procedimento amministrativo contenuto all'art. 97 Cost. e art. 17 T.U. pubblico Impiego del rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche **(16)**, ed a parere di chi scrive quando l'iscrizione ha la particolare funzione di dirimere i conflitti testé indicata, non è ammissibile né il ricorso alla "prenotazione" di cui ante, né l'applicazione di deroghe che abbiano carattere di generalità e che non inficino l'imparzialità della P.A., per l'evidente pregiudizio per l'istante. In

questa materia ci sembra doveroso richiamare quanto più innanzi diremo a proposito delle formalità per la tenuta del registro generale d'ordine della Conservatorie dei Registri Immobiliari, quale mezzo che assicura tuttora il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, da sempre garanzia per le parti, i terzi ed in generale per tutti gli operatori giuridici.

Dato il taglio del presente lavoro non è dato in questa sede di analizzare quali siano i presupposti che a norma del codice civile e del Regolamento del R.I. debbano essere accertati dall'Ufficio prima di procedere ad un'iscrizione o ad un deposito, e quindi, in sostanza, su quali siano i limiti del controllo del Conservatore del Registro Imprese **(17)** sugli atti giuridici posti a fondamento della domanda, soprattutto dopo la novella del 2000 attuata con la l. n. 340/2000 **(18)** ed quale debba essere ora l'interpretazione del sistema operando un necessario coordinamento tra gli originari artt. 11 e 13 del D. P. R. 581 cit. - dedicati separatamente agli atti non soggetti ad omologa ed a quelli oggetto invece di tale controllo da parte dell'Autorità giudiziaria **(19)** - e quanto stabilito espressamente dall'art. 32 della l. 340 cit.; ciò di cui è necessario dar conto ora è che le ipotesi di rifiuto, sia dell'iscrizione che del deposito, sono soggette a norma degli artt. 11, 12° co. 14, 10° co. **(20)** del D.P.R. 581 cit. a comunicazione al richiedente con lettera raccomandata, in particolare l'art. 11 ult.cit. fissa, per le iscrizioni, anche il termine entro cui detta comunicazione debba essere inviata all'interessato: ovvero 8 giorni dalla sua adozione.

Questo lungo excursus riassuntivo delle disposizioni di legge non sembri ultroneo perché proprio partendo dalle norme che oggi positivamente regolano la pubblicità commerciale possiamo tradurre quegli stessi atti procedimentali, fino ad oggi svolti mediante supporto cartaceo, nei loro legittimi equivalenti informatici.

Come tutti ricorderanno l'obbligo di presentare al Registro Imprese su supporto informatico o per via telematica le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti al REA, era stato fissato originariamente dall'art. 4, 1° co. del D.P.R. 558/1999 a partire da un anno dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, tale termine era stato modificato prima ancora della sua entrata in vigore dall'art. 31 della l. 340/2000, portandolo alla data del 9 dicembre 2001, successivamente esso è stato prorogato prima dall'art. 3, 13° co. della l. 448/2001 fino al 9 dicembre 2002 e poi dall'art. 13 *ter* della l. 27 dicembre 2002, n. 284 che, introducendo un comma *2-bis* all'art. 31 della l. 340/2000, ha sancito che *"fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge"*.

La medesima legge ha altresì introdotto all'art. 31 della 340/2000 un ulteriore comma *2-ter* in base al quale: *"I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione"*

al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione".

La portata di questo terzo comma è ancora tutta da analizzare **(21)** e sicuramente ribadisce ulteriormente il principio, già individuato dalla dottrina, secondo cui il controllo del Conservatore del registro ha contenuto meramente formale, ma per quello che interessa il particolare angolo di visuale del presente scritto, esso ha una grande valenza innovativa, di cui ci occuperemo più diffusamente in prosieguo, soprattutto in relazione alla legittimazione **(22)** del notaio rogante od autenticante alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese **(23)**.

Gli ultimi modelli per l'iscrizione ed il deposito nel Registro Imprese e per la denuncia al repertorio economico e amministrativo sono stati approvati dal Ministero competente con il Decreto 7 agosto 1998 **(24)** e tale modulistica può essere prodotta su supporto informatico tramite il programma Fedra gratuitamente messo a disposizione dalle Camere di Commercio e reperibile anche sul sito internet <http://web.telemaco.infocamere.it>, pertanto la pratica telematica consta di uno più modelli informatizzati, di una distinta di presentazione e della copia autentica notarile che a norma del c.c. (v. artt. 2296, 2300, 2315, 2330, 2336, 2411, 2436 ecc.) è prevista come presupposto sia per le iscrizioni che per alcuni depositi nel Registro **(25)**.

L'utilizzazione di tale modulistica informatizzata **(26)** era già alquanto diffusa soprattutto nella categoria notarile anche a prescindere dall'obbligo di utilizzo attualmente sancito dall'entrata in vigore dell'art. 31 l. 340/2000 così come modificato dalla legge 448/2001 e dalla legge 284/2002, mentre l'adozione della firma digitale a norma ha finalmente consentito la sottoscrizione con piena validità legale sia della c.d. distinta di presentazione che della copia autentica dell'atto da cui scaturisce la domanda stessa, permettendo la completa attuazione della pubblicità commerciale in forma digitale, a prescindere dalla presentazione di documenti cartacei, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze di snellezza ed efficienza dell'attività della P.A. legata strettamente al mondo imprenditoriale.

Una particolare attenzione va rivolta, oltre che ovviamente alla copia dell'atto espressamente prevista come autentica sia dalle disposizioni regolamentari che dal Codice civile, alla c.d. distinta di presentazione: essa costituisce attualmente la domanda di iscrizione **(27)** prevista dall'art. 2189 c.c. e pertanto va sottoscritta dal soggetto obbligato dalla legge al tale adempimento; pertanto laddove sia il notaio il soggetto passivo di tale obbligo essa, nel modulo cartaceo, andava sottoscritta da lui personalmente con l'indicazione della sua qualifica e costituiva prassi consolidata che la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale fosse accompagnata dall'impronta del sigillo a riprova della sua legittimazione e della pubblica funzione da egli svolta. La firma digitale del Notariato permette dunque di dar conto di questa duplice circostanza: ovvero dell'identità del firmatario e del fatto che costui non è un semplice cittadino ma un pubblico ufficiale regolarmente iscritto al Ruolo del suo distretto.

Una specifica problematica era legata a tutte quelle ipotesi in cui, nonostante l'atto da cui dipendesse l'iscrizione fosse necessariamente redatto in forma notarile (come scrittura privata autenticata o come atto pubblico), il relativo obbligo di iscrizione non fosse posto dalla legge a carico del notaio ma di altro soggetto, di solito l'amministratore della società o dell'ente (ad es. gli atti modificativi di società di persone, gli atti costitutivi e modificativi di consorzi, di associazioni, GEIE, le costituzioni di società di persone redatte in forma di scrittura privata autenticata, le procure commerciali, ecc.): in questi casi la distinta di presentazione non più cartacea ma informatizzata avrebbe dovuto essere sottoscritta digitalmente da questi ed eventualmente autenticata dal notaio, che invece avrebbe dovuto produrre la copia autentica in formato digitale del titolo su cui basare l'iscrizione. Allo stesso modo risultava alquanto difficoltosa la presentazione, una volta abrogato l'obbligo di deposito della firma autografa che espressamente il Regolamento del R. I. sottoponeva alle medesime formalità previste per i depositi degli atti *ex art.* art. 14, 3° co., della domanda di iscrizione delle cariche sociali nelle società di capitali, non essendo stato modificato l'art. 2383, 4° co. c.c. riguardante gli amministratori e l'art. 2400, 3° co. c.c. riguardante i sindaci e contestualmente prevedendo l'art. 14, 4° co. del D.P.R. 581 cit. che unitamente alla domanda di iscrizione della carica dovesse essere presentato il relativo atto di nomina **(28)**: anche in questi casi la distinta avrebbe dovuto essere sottoscritta digitalmente sia dall'amministratore in quanto soggetto obbligato all'iscrizione della carica, sia dal notaio che avesse rogato l'atto da cui dipendeva la nomina stessa - atto costitutivo di società di capitali, verbale di modifica contenente anche il rinnovo cariche sociali – in quanto entrambi tenuti per legge all'adempimento.

La difficoltà era altresì accentuata dal fatto che non tutti gli amministratori ed in special modo quelli di società di nuova costituzione era dotati di firma digitale necessaria per sottoscrivere la predetta distinta.

In un primo momento si è cercato di ovviare al problema stabilendo in via interpretativa **(29)** la possibilità che la firma dell'amministratore obbligato all'iscrizione o al deposito fosse raccolta in forma autografa sul modello di distinta cartaceo per poi essere scannerizzato ed allegato in questa forma alla pratica telematica. Ora, come anticipato in precedenza, l'entrata in vigore dell'art 31, comma 2-*ter*, così come introdotto dalla l. 284/2002, sancisce il principio generale secondo il quale il pubblico ufficiale rogante o autenticante è legittimato alla presentazione di domande di iscrizione al registro delle imprese che hanno quale presupposto atti da lui rogati od autenticati per i quali il codice civile non sanciva un espresso obbligo di iscrizione o deposito a suo carico (v. esempi sopra citati) e pertanto in tutti questi casi la domanda al registro delle imprese potrà essere sottoscritta con la firma digitale del solo notaio. Sempre in base a tale norma anche le richieste di iscrizione di nomina e cessazione di amministratori e sindaci, e le richieste di cancellazione dal registro delle imprese, in quanto risultanti da dichiarazioni rese dai soggetti legittimati negli atti ricevuti o autenticati da notaio, potranno anch'esse essere presentate direttamente dal Pubblico ufficiale rogante od autenticante che firmerà digitalmente in proprio la distinta – *rectius* domanda – senza dover

più raccogliere anche la firma digitale o scannerizzata del soggetto obbligato alla presentazione **(30)**.

Una volta completata in tutte le sue parti la pratica telematica essa può essere presentata su supporto informatico (*floppy disc* o c.d. rom) allo sportello camerale competente o può essere spedita telematicamente (arg. ex art 15 Regolamento del R.I.) attraverso l'infrastruttura Telemaco che, come precisato nelle indicazioni tecniche allegate al Decreto 12 novembre 2001 del Ministero delle Attività Produttive, costituisce un sistema che assicura l'avvenuta consegna dei documenti informatici ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Il sistema di spedizione Telemaco crea una triangolazione tra a) l'apparecchiatura sita presso lo studio del notaio che esegue la spedizione o lo sportello camerale presso il quale viene presentata la pratica su supporto informatico, b) le macchine del sistema Camerale gestite da Infocamere s.c.p.a. - attualmente fisicamente situate a Padova - e c) gli elaboratori della singola Camera di Commercio destinataria della pratica.

Al momento della ricezione presso la struttura centrale questa appone automaticamente alla documentazione inviata la marcatura temporale **(31)**, così come stabilito dalle Indicazioni tecniche allegate al Decreto del novembre 2001 cit. e contestualmente il sistema informatico rilascia l'avviso di ricevimento telematico che, a mente del medesimo Decreto, costituisce prova dell'avvenuto deposito della pratica, pur non implicandone l'accertamento della regolarità, e che ne riporta la data e l'ora; lo stesso sistema consente in ogni momento di controllare lo stato di avanzamento della stessa attivando un'apposita funzione posta sul web.

Il sistema centrale esegue sulla pratica, al momento della sua ricezione, una serie di controlli formali ed automatizzati - essenzialmente sul codice fiscale e sul n. Rea dei soggetti interessati dalla denuncia - che, qualora diano esito negativo, bloccano l'invio prima ancora che la pratica stessa sia inoltrata all'ufficio del registro delle imprese competente e dei quali lo stesso Ufficio non viene a conoscenza; in questo caso sempre il sistema centrale genera una comunicazione al mittente con la motivazione ed un invito a ripetere l'operazione. Tale messaggio corrisponde a quello che nella prassi quotidiana costituiva il rifiuto dell'adempimento allo sportello qualora questo contenesse errori tali da rendere irricevibile l'istanza **(32)**, pertanto in questi casi non si ha una presentazione valida ai fini del rispetto dei termini prescritti dalla legge e la spedizione andrà ripetuta nel più breve tempo possibile onde non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per il ritardo o in ipotesi di responsabilità professionale.

Superata questa prima fase di controlli formali, attualmente la pratica viene trasferita alla Camera di Commercio competente o meglio viene messa a disposizione della stessa, la quale, a norma del combinato disposto degli artt. 6 e 15 del D.P.R. 581 cit., ha l'obbligo di protocollarla nello stesso giorno di ricevimento. Ora è documentato dalla prassi un diffuso comportamento da parte delle Camere che omettono di protocollare la pratica lo stesso giorno dell'invio e della ricezione da parte del sistema centrale ponendole in uno stato di limbo non

meglio definito ed assolutamente *contra legem*, visto che il Regolamento del R.I. prevede anche per le domande ricevute a mezzo posta, cui quelle inviate telematicamente sono equiparate, l'obbligo di protocollazione da parte dell'Ufficio il medesimo giorno della ricezione ed in stretto ordine cronologico con quelle ricevute allo sportello.

La stessa disciplina dei depositi dei bilanci a mezzo posta - richiamabile in via interpretativa visto che prevede come mezzo di prova per l'istante dell'avvenuto deposito, la presenza di un documento diverso dalla ricevuta di protocollo, ovvero la ricevuta di ritorno della raccomandata - non esime l'Ufficio né dalla protocollazione della domanda nel medesimo giorno della ricezione né dall'invio al richiedente della ricevuta di protocollo.

Nella prassi attualmente descritta si arriva all'assurdo che mentre la pratica presentata allo sportello viene comunque protocollata giornalmente al momento del ricevimento con contestuale rilascio all'istante della relativa ricevuta prevista dall'art. 11, 5° co. cit., quelle inoltrate telematicamente vengono protocollate a discrezione dell'ufficio che solo in questo secondo momento rilascia la ricevuta prevista dalla legge **(33)**.

Ora la norma contenuta nel decreto sopracitato, se in analogia con la norma del deposito del bilancio a mezzo posta ha potuto disciplinare la funzione del c.d. avviso di ricezione attribuendogli quella di provare l'avvenuta presentazione in termini della domanda, certamente non può derogare a quanto stabilito nel Regolamento che stabilisce l'obbligo dell'Ufficio di protocollare la domanda in ogni caso nel medesimo giorno della ricezione.

La situazione è ancor più complicata dal fatto che l'attuale sistema di inoltro telematico denominato Telemaco permette anche la spedizione di pratiche in differita ovvero fuori dagli orari di apertura al pubblico dell'ufficio ed anche in notturna quando, per la chiusura dello stesso, nessuna attività di protocollazione può essere svolta.

Ad avviso di chi scrive l'unica possibile soluzione è quella innanzitutto di prevedere un sistema di attribuzione della data e l'ora di ricevimento a livello centrale assolutamente univoco sia per le pratiche spedite telematicamente che per quelle presentate allo sportello, rendendo obbligatorio per queste ultime, pur se in parte cartacee **(34)**, l'invio "virtuale" alle macchine del sistema centrale le quali sole posso accodare correttamente tutte le domande in base all'orario di ricezione delle stesse, obbligando conseguentemente gli Uffici di destinazione a protocollare le pratiche nel medesimo giorno in cui queste sono state ricevute dal sistema centrale seguendo l'ordine da questo attribuite **(35)**.

Protocollata la domanda, l'ufficio esegue sulla stessa e sulla documentazione allegata i controlli giuridici previsti dal regolamento (v. art 11 del D.P.R. 581 cit.) sulla cui estensione e limiti abbiamo già accennato in precedenza e può emettere entro il termine di 5 giorni dalla protocollazione tre diversi esiti: l'evasione, la sospensione o il rifiuto.

Qualora la pratica abbia superato la fase di verifica essa viene evasa ed al mittente viene restituita, quale prova dell'avvenuta iscrizione nel registro, una visura camerale aggiornata; qualora, invece, la domanda dovesse essere completata essa verrà sospesa ed *ex art 11, 11° co.* Regolamento del R.I. e l'ufficio può invitare il richiedente a completare o a rettificare la

domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.

Di fatto questa possibilità di integrazione o correzione della pratica telematica non era correttamente gestita dal sistema fino a qualche mese fa e ciò aveva instaurato una prassi negli uffici che in caso di incompletezza o di presenza di errori nella pratica, provvedevano al suo annullamento, anche a distanza di molti giorni dal ricevimento della stessa, con ciò aprendo una delicata questione se questa fosse da considerarsi comunque depositata in termini, poiché spedita e ricevuta entro il periodo previsto dalla legge e come attestato della ricevuta di ricezione in possesso del notaio, o, siccome annullata, essa fosse da equiparare alla pratica restituita "bonariamente" allo sportello e quindi mai ricevuta; il tutto con l'ulteriore aggravante che non è stabilito dal regolamento un obbligo preciso da parte dell'ufficio di contattare l'istante, ma è solo sancita l'astratta possibilità di ciò. Proprio per l'ambiguità della normativa testé citata il sistema informatico prevedeva un'apposita area dove consultare le eventuali pratiche annullate, ma non predisponendo alcun mezzo specifico per rendere edotto l'istante di tale evenienza. Nelle istruzioni camerali si trova tra l'altro specificato che l'eventuale avviso della sospensione del protocollo, non essendo indicato dal Regolamento un mezzo di comunicazione specifico, può essere inoltrato sia a mezzo lettera raccomandata che via posta elettronica, - il quale ultimo metodo di comunicazione, in assenza di un sistema di posta certificata conforme a legge, è certamente ancora un mezzo imperfetto e insicuro **(36)** – ma la cui concreta attuazione, si ripete in presenza di una disposizione ambigua, di fatto era lasciata alla buona volontà dell'Ufficio. Attualmente la possibilità per il sistema informatico di produrre istanze che vadano a correggere le precedenti facendo riferimento specifico al protocollo già assegnato ha di molto attenuato il problema, che comunque rimane a livello generale su quale sia l'effettivo obbligo di informativa da parte dell'Ufficio qualora provveda a sospendere una determinata domanda **(37)**.

Ultimo possibile esito del procedimento è il rifiuto, rispetto ad esso in presenza delle disposizioni di legge e regolamentari sopra citate che prevedono la comunicazione al richiedente mediante lettera raccomandata non è attualmente possibile che tale esito sia comunicato esclusivamente per via telematica, mancando come già precisato un sistema di posta elettronica certificata, ed essendo necessaria prova della ricezione o per lo meno della conoscibilità da parte dell'interessato della comunicazione. Il provvedimento deve altresì essere motivato e sottoscritto dal competente Conservatore ed attualmente non si è ancora provveduto a dotare i pubblici funzionari di una firma digitale che oltre ad attestare la loro identità ne certifichi altresì il loro grado e la loro funzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del T.U. sulla documentazione amministrativa **(38)**.

2. Il modello unico informatico

La possibilità di utilizzare nel nostro ordinamento procedure telematiche per la registrazione, l'esecuzione di formalità ipotecarie e la voltura catastale degli atti immobiliari è stata prevista con il D. Leg. 9/2000 il quale ha introdotto nel D.Leg. 463/1997, concernente disposizioni di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, gli artt. 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* che hanno dettato in via generale la disciplina della materia **(39)**.

Il secondo comma dell'art. 3-*sexies* del D.Leg. 463/1997, così come introdotto dal D.Leg. 9/2000, seguendo uno schema oramai ricorrente nel nostro ordinamento, ha poi previsto l'approvazione con decreto da parte del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, del regolamento concernente il modello unico informatico e le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica individuata dall'art. 3-*bis* D.Leg. 463/97, regolamento emanato con il D.P.R. 18.08.2000 n. 308 cui hanno fatto seguito il decreto interdirettoriale del Ministero delle finanze del 13 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 308/2000, ed i decreti direttoriali, emanati ai sensi dell'art. 14 del Decreto interministeriale 13 dicembre 2000 cit., del 12 dicembre 2001, riguardante l'attivazione a livello nazionale del servizio telematico relativo agli atti immobiliari, del 1 agosto 2002, dell'11 novembre 2002 e del 18 aprile 2003 i quali hanno progressivamente esteso in regime di obbligatorietà a tutti i distretti notarili l'utilizzo del modello unico informatico relativamente agli atti di compravendita di immobili ed in regime di facoltatività l'utilizzo del M.U.I. per altre tipologie di atti **(40)**.

Si tratta di una serie di disposizioni di grande portata innovativa: in primo luogo perché unificano in un unico adempimento formalità fino ad adesso compiute presso uffici diversi, i quali però continuano ad avere le medesime competenze – gli Uffici delle Entrate in materia di imposta di registro, gli Uffici del Territorio in materia di formalità ipotecarie, di voltura e di imposte ipotecarie e catastali -, ed in secondo luogo poiché prevedono l'autoliquidazione delle imposte dovute per il singolo atto da parte del notaio ed il loro preventivo integrale pagamento esclusivamente per via telematica **(41)**.

Nonostante l'art. 1 del D.P.R. 308/2000 già preveda che *“gli atti relativi a diritti sugli immobili formati od autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego di firma digitale ai sensi dell'art. 15, II co. I. 59/97 e relative disposizioni di attuazione, assolvono l'obbligo della registrazione, della trascrizione, dell'iscrizione dell'annotazione nei registri immobiliari e della voltura catastale con procedura telematica, in osservanza delle disposizioni degli art. da 3-bis a 3-sexies del d.Leg. 463/1997”*, i vincoli derivanti dal contenuto della legge delega comportano l'assoluta immutabilità della normativa civilistica in materia ipotecaria **(42)**, dal ciò deriva, nonostante l'adozione da parte del Notariato della firma digitale a norma, che l'attuale procedura utilizzata per la trasmissione telematica degli atti immobiliari è ancora quella disciplinata dall'art. 2 del Regolamento cit. e dai successivi decreti direttoriali concernente gli atti non implicanti l'impiego della firma digitale, in particolare ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 308

cit.: *“Per l'esecuzione delle formalità ipotecarie di cui all'art. 2 restano fermi l'obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, con le modalità stabilite nel libro VI del codice civile e dalle leggi speciali, e l'obbligo dell'ufficio di rilasciare in forma cartacea uno degli originali della nota nel quale è certificata l'esecuzione della formalità a norma del codice civile.”*

A prima vista questo potrebbe sembrare un controsenso visto che fin dal 1985 è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 52 un sistema informatizzato per la gestione della pubblicità immobiliare **(43)**.

In realtà sia l'originaria legge n. 52 cit. - in particolare l'art. 17 - che i susseguenti provvedimenti **(44)** hanno sempre avuto ad oggetto la nota di trascrizione e la sua predisposizione su supporto informatico secondo un modello predefinito, ma l'effettiva trascrizione nei registri immobiliari avviene ancora a norma del c.c. seguendo il registro generale d'ordine, o modello 60 giuridico, costituito da tabulati, sia meccanizzati nella stampa, ma ancora cartacei a cui va apposta una vidimazione preventiva ex art. 2680 c.c. da parte del Presidente del Tribunale **(45)**: quest'ultimo è il più importante tra i vari registri tenuti dalle Conservatorie ai sensi dell'art. 2679 c.c. e delle altre leggi speciali, dal momento che esso regola l'ordine di presentazione e quindi la precedenza tra le varie formalità eseguite in maniera univoca e trasparente per tutti gli utenti.

Pertanto, nonostante il flusso documentale venga incanalato attraverso il c.d. PC guida in elaboratori elettronici che acquisiscono, in base al numero di presentazione attribuito al momento dell'accettazione, i dati delle note contenuti nei *floppy disc* anche ai fini della loro consultazione tramite terminale remoto, la validazione della singola nota **(46)**, avviene solo dopo l'esame del titolo cartaceo e culmina con la stampa del c.d. Modello 60 giuridico - *rectius* registro generale d'ordine - oggi non più consultabile, e dei dupli sempre cartacei di cui uno consegnato al richiedente debitamente firmato dal Conservatore e l'altro conservato dalla stessa Conservatoria **(47)**; la repertorizzazione, invece, è attualmente un fase totalmente automatizzata consistente nell'aggiornamento della base informativa ed avviene mediante l'apertura di nuovi conti per i soggetti e gli immobili non conosciuti dal sistema e l'aggiornamento dei conti esistenti, il tutto sempre ai fini della consultabilità tramite terminale delle formalità ipotecarie.

Le procedure di volturazione degli atti notarili attualmente sono state integrate con la trascrizione su supporto informatico attraverso la c.d. nota voltura (introdotta con la l. n. 75/1993 e successivi decreti di attuazione) allo scopo dichiarato di aggiornare in automatico la banca dati catastale e di allinearla con quella della Conservatoria, ma è tuttora possibile la presentazione della voltura su base cartacea qualora non sia stata utilizzata l'opzione della volturazione direttamente dalla nota di trascrizione o la c.d. voltura automatica da Modello Unico Informatico abbia dato esito negativo ad esempio per la mancata registrazione in catasto di passaggi intermedi **(48)**.

Finora, invece, le formalità di registrazione non erano state ancora informatizzate, almeno dal punto di vista dell'utente, obbligato a presentare ai fini della registrazione la copia dell'atto o il suo originale, in caso di atto non tenuto a raccolta, ed il c.d. mod. 69; quest'ultimo in realtà contiene una serie di informazioni schematizzate sul titolo e le parti proprio al fine dell'inserimento di tali dati nel sistema informatizzato degli Uffici delle Entrate, ex Uffici del Registro, in parte destinandoli all'Anagrafe Tributaria.

L'attuale regime dell'Adempimento Unico, che potremmo definire misto, prevede dunque la trasmissione a mezzo del servizio telematico del Modello Unico Informatico e del prospetto dei documenti in cui vengono elencati, ai sensi del 2° co. dell'art. 2 del D.P.R. 308/2000 *"gli estremi degli allegati, dei documenti e dei certificati da presentare in virtù di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all'applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione"*, l'Amministrazione Finanziaria, da parte sua, rende disponibile per via telematica una ricevuta che tiene luogo delle annotazioni di cui all'art. 16, comma 4 del D. P. R. 131/1986 (T.U. sull'imposta di registro) contenente la data, il numero di registrazione e la somma dovuta e versata che devono essere immediatamente annotati in calce o a margine dell'originale dell'atto, mentre per l'esecuzione della formalità ipotecaria sarà necessario presentare presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari il titolo ancora in forma cartacea e la relativa ricevuta di trasmissione di cui ante .

Il *file* dell'Adempimento Unico, dunque, racchiude al suo interno tutte le informazioni prima contenute nelle note di trascrizione o iscrizione o annotamento, quelle del Mod. 69, quelle della domanda di voltura ed il testo dell'atto il tutto in un formato nuovo, l'XML - acronimo di *eXtensible Markup Language - standard* e non proprietario producibile con un qualsiasi programma di scrittura semplicemente seguendo la sintassi specifica di tale linguaggio, la cui struttura - tecnicamente DTD ovvero *Document Type Definition* - è resa pubblica tramite Decreto Ministeriale ed attualmente contenuta nel Decreto del 12 dicembre 2001.

Una grossa novità è peraltro costituita proprio dal fatto che spariscono con l'adempimento unico tutte le copie del titolo presentate ai fini della registrazione o della voltura dell'atto sostituite dal mero testo dello stesso privo degli allegati ed inserito nel *file* xml: tale rivoluzione è stata resa possibile anche dalla riforma del Ministero delle Finanze - l. 356/91 e D.P.R. 287/92 - che ha riunito in un'unica amministrazione, seppure divisa in due agenzie, gli Uffici del Registro, ora Entrate, quelli della Conservatoria e del Catasto ora Territorio. Pertanto se è vero che l'Ufficio delle Entrate nel svolgere i suoi compiti di controllo rispetto all'autoliquidazione del notaio può chiedere a norma dell'art. 2, 4°co. del d.P.R. 308 cit. l'esibizione della documentazione agli atti trasmessi telematicamente ovvero esaminare la stessa presso la sede del pubblico ufficiale, è altresì vero che la copia completa del titolo in forma autentica o il suo originale si trova depositato presso un ufficio parte della stessa Amministrazione Pubblica.

Come già visto in relazione alla pubblicità commerciale anche per l'invio dell'Adempimento unico è stato predisposto un sistema che ne consenta la trasmissione e la ricezione equiparabile a quello previsto dall'art. 14, comma 3 del D.P.R. 445/2000 e che all'art. 1 del decreto interdirettoriale del 13 dicembre 2000 viene definito "servizio telematico".

Analogamente a quanto esposto per la pubblicità commerciale anche in questo caso si viene a creare una triangolazione tra il computer del notaio trasmittente, i server dell'Amministrazione Finanziaria centrale, situati a Roma, ed i singoli Uffici riceventi, sia Entrate, per i dati riguardanti la registrazione che Territorio, per quelli riguardanti le formalità ipotecarie e le eventuali volture.

Il servizio telematico subito dopo l'invio e comunque non oltre un ora dallo stesso, restituisce la ricevuta di trasmissione che, diversamente da quanto previsto per la pubblicità commerciale, non viene recapitata tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'utente al momento dell'abilitazione al servizio, ma solo resa disponibile sul sito dell'agenzia del Territorio, è quindi a carico dell'utente il suo prelievo e la sua conseguente conservazione.

Anche in questo caso già al momento dell'invio vengono effettuati dei controlli automatizzati ed i casi in cui la trasmissione non si considera effettuata sono disciplinati dall'art. 3 del Decreto del 13 dicembre 2000 cit.

Qualora, invece, tali controlli abbiano dato esito positivo la registrazione si considera effettuata contestualmente ed i dati di registro sono contenuti nella stessa ricevuta più volte citata.

Il taglio del presente lavoro non ci consente di addentrarci ulteriormente nella normativa riguardante il M.U.I., soprattutto nella parte avente rilevanza fiscale, catastale **(49)** o in quella più strettamente informatica, che prevede la c.d. procedura di emergenza nel caso in cui il servizio telematico non sia disponibile e che quindi assicura l'eseguità di tutti gli adempimenti anche separatamente tra loro in caso di rilevanti problemi nei collegamenti telematici ed anche nel caso in cui l'invio sia andato solo parzialmente a buon fine, dal nostro punto di vista è di particolare interesse l'analisi della scelta fatta dall'amministrazione finanziaria sulla metodologia di autenticazione da utilizzare per l'invio del *file* contenente il Modello Unico Informatico (M.U.I.).

L'art. 7 del decreto 13 dicembre 2000 si occupa del codice di autenticazione dei *file* il quale, a mente dello stesso articolo, consente di verificare l'identità dell'utente e l'integrità delle informazioni. Secondo il dettato del medesimo articolo esso è il risultato di un procedura telematica basata su un sistema di chiavi asimmetriche di cui privata nota al solo soggetto abilitato **(50)**, ed una pubblica nota almeno allo stesso soggetto abilitato e all'amministrazione che permette di verificare la provenienza e l'integrità del *file*.

Un analogo codice di autenticazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. cit, è apposto dall'amministrazione finanziaria sui *file* contenenti le ricevute utilizzando la propria chiave privata e la chiave pubblica nota all'utente **(51)**.

Nonostante la definizione del codice di autenticazione contenuta nell'art. 7 cit. ridondi quella della firma digitale contenuta nell'art. 1 , lettera n) del d.P.R. 445/2000 , manca in questa procedura di autenticazione essenzialmente l'intervento di una terza parte fidata, ovvero il Certificatore, possessore di una infrastruttura a chiave pubblica, il quale garantisce l'identificazione dell'utente, il rilascio a quest'ultimo di una coppia di chiavi nuova – ovvero non attribuita in precedenza a nessun altro - , e pubblica il relativo certificato **(52)** in speciali liste accessibili a tutti telematicamente; la chiave pubblica del soggetto interessato è contenuta all'interno del certificato, pertanto il Certificatore, tramite la pubblicazione del certificato stesso, rende conoscibile sia la chiave pubblica che l'identità del suo titolare a beneficio di chiunque voglia verificare una firma digitale apposta con la chiave privata di quel determinato soggetto.

Nel sistema approntato dall'Amministrazione Finanziaria la coppia di chiavi è rilasciata in maniera proprietaria dallo stesso soggetto che riceverà il *file*, il quale non è tenuto a rendere conoscibile la chiave pubblica se non all'utente e da se stesso, e non se ne fa garante nei confronti dei terzi.

Si viene a creare, pertanto, un sistema di riconoscimento reciproco tra Amministrazione ed utente, che se garantisce la comunicazioni in sicurezza tra i due soggetti interessati, rimane di fatto limitato alle sole informazioni che gli stessi intendono scambiarsi e che, in base alle disposizione di legge, saranno ritenute da entrambi valide e rilevanti, ma sempre nei ristretti limiti sanciti dallo scopo per cui tali dati sono trasmessi – ovvero l'esecuzione degli adempimenti relativi agli atti immobiliari consistenti nella registrazione, nella transizione, iscrizione annotamento nella voltura; un tanto sia per la mancanza di un registro pubblico in cui consultare i relativi certificati emessi dall'Amministrazione, sia dei requisiti richiesti fino al recepimento della Direttiva 1999/93/CE per l'esercizio dell'attività di certificazione nell'Amministrazione stessa.

In seguito all'emanazione del D.P.R. 137/2003 nel T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è stato introdotto l'art. 29-*quinquies* che disciplina l'attività di rilascio di certificati qualificati per le pubbliche amministrazioni **(53)** sia nei confronti dei propri organi ed uffici sia nei confronti di terzi, pubblici o privati, esse però hanno l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'art 28 del T.U. cit. ed i certificati rilasciati in favore di categorie di terzi posso essere utilizzati solo nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto, inoltre le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per l'economia e delle finanze, pertanto fino all'emanazione di tale Decreto l'attuale sistema continuerà ad avere la limitata valenza sin qui evidenziata.

Di fatto questo è anche il motivo giuridico per cui al testo dell'atto contenuto nel M.U.I. non può di certo essere attribuito il valore di copia autentica, essendo in presenza di un

sistema di autenticazione basato si sulla crittografia asimmetrica, ma non a norma **(54)** e quindi non definibile come vera e propria firma digitale secondo quanto stabilito prima dal D.P.R. 513/97 e poi nel D.P.R. 445/2000; per i modelli che normalmente accompagnano la richiesta di registrazione o di voltura l'obbligo di sottoscrizione è stato di fatto abolito dalla normativa stessa ed in particolare dalle norme del d.Leg. 463/97, pertanto per essi non si pone un problema relativo alla validità del metodo di autenticazione utilizzato, mentre si ricorda che l'obbligo di sottoscrizione da parte del presentatore della nota, sia essa di trascrizione, iscrizione od annotamento, era stato già precedentemente abolito **(55)**.

La legge di recepimento della Direttiva 1999/93/CE (l. n. 10/2002) se da un lato all'art. 12 ha stabilito che entro il 31 dicembre 2005 tutte le procedure proprietarie anche della P.A. dovranno essere ricondotte "a norma", ha peraltro introdotto nel nostro ordinamento accanto al concetto di firma digitale o firma elettronica qualificata, quello di firma elettronica o firma elettronica "leggera" **(56)** - espressione coniata dai primi commentatori -; quest'ultima viene definita come "l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica".

Data questa così ampia definizione è attualmente possibile sostenere che anche il codice di autenticazione dell'A.F. rientri in tale previsione e pertanto i dati trasmessi con tale sistema a norma del novellato art. 10, comma 2 del d.P.R. 445/2000 soddisfino il requisito legale della forma scritta. Rimane il fatto che a mente della medesima disposizione di legge sul piano probatorio il documento sottoscritto con firma elettronica tout court è liberamente valutabile dal giudice, e quindi non è assistito dalla pubblica fede che è presupposto indefettibile per l'esecuzione delle formalità ipotecarie nei Registri Immobiliari, pertanto se rispetto ai dati inviati per l'esecuzione della registrazione, della voltura e per la trasmissione della nota tale sistema di riconoscimento dell'utente **(57)** potrebbe avere una sua validità anche nei confronti dei terzi e non solo verso la P.A. che lo ha istituito, nemmeno dopo la modifica legislativa esso potrebbe costituire in valido metodo per la trasmissione del titolo, ora cartaceo, alla Conservatoria competente.

Attualmente è consentita **(58)** anche la trasmissione del M.U.I. con la firma digitale rilasciata dalla CA del Notariato quindi con piena validità legale **(59)** dei dati trasmessi, ma la necessità della consegna del titolo in forma cartacea rimane proprio per i sopraesposti motivi riguardanti i limiti originari della delega avente ad oggetto la regolamentazione dell'Adempimento Unico la quale non prevede la possibilità di modificare la normativa ipotecaria stabilita dal codice civile e dalle leggi speciali in materia (in particolare dalla l. 52/85 e sue successive modificazioni).

Una prima evidente difficoltà è data dal coordinamento tra la normativa di legge riguardante l'orario per la presentazione delle domande di trascrizione, iscrizione o annotamento (art. 2677 c.c.) - la cui fissazione è rimandata dal codice alla legge ordinaria ed è ora positivamente previsto dall'art. 24 della l. 52 cit. dalle ore 8 alle 12 dal lunedì al sabato -

e gli orari fissati per l'utilizzo del servizio telematico previsti dal Decreto 13 dicembre 2000 – consentito sempre dal lunedì al sabato ma dalle ore 4 alle ore 22 -: è evidente che nel chiaro dettato del codice civile gli orari di apertura al pubblico per la presentazione delle formalità ipotecarie non possono essere variati per Decreto, ma dovrà essere emanata un'apposita norma di legge che modifichi l'attuale orario, oppure la trasmissione del titolo ai fini ipotecari potrà avvenire per via telematica solo negli orari previsti dalla norma vigente.

Esiste poi un delicato problema di parità di trattamento tra tutti i soggetti che possono compiere trascrizioni presso i registri immobiliari, avvocati, segretari comunali, cancellerie del Tribunale ecc., ed i notai, attualmente gli unici dotati di firma digitale che soli potrebbero avvalersi della possibilità di trasmettere il titolo telematicamente, con l'ulteriore difficoltà, in un sistema ancora di necessità "misto", di come incanalare correttamente il flusso documentale cartaceo con quello informatico ai fini dell'attribuzione della priorità del grado ipotecario.

Tra l'altro dovrebbero essere definiti in maniera univoca anche i conflitti tra formalità spedite tutte telematicamente: infatti il sistema attuale dell'Adempimento Unico crea, come già visto una triangolazione tra lo studio del notaio, i server dell'amministrazione Finanziaria ed i singoli Uffici di destinazione cui vanno smistati i dati di competenza; nella normativa vigente non vi è una disciplina specifica che chiarisca quale sia il momento rilevante ai fini dell'attribuzione della priorità del grado ipotecario tra due invii ugualmente telematici: ovvero se quello attestato dalla ricevuta di trasmissione resa disponibile al momento dell'invio, o quello di effettivo ricevimento da parte della Conservatoria di competenza. E' evidente, poi, come la definizione di tale conflitto vada ad impattare anche col sopraesposto problema del corretto incanalamento del flusso delle note cartacee con quello delle note telematiche: infatti se il momento rilevante è quello attestato dalla ricevuta di trasmissione, come sembra potersi argomentare dalla disciplina in tema di registrazione e dalla più generale considerazione che una volta che i dati siano entrati nel "dominio" del Ministero delle Finanze l'utente non ha più modo di disporre degli stessi e solo l'Amministrazione Finanziaria è responsabile del loro corretto accodamento e della loro effettiva consegna all'Ufficio di destinazione, non si vede come l'operatore del singolo Ufficio periferico possa in tempo reale e senza alcuno scarto temporale, avere la percezione di una presentazione di una formalità totalmente telematica mentre si sta predisponendo all'accettazione di una formalità presentata secondo modalità tradizionali.

A questi problemi di tipo giuridico si aggiungono difficoltà pratiche in quanto le attuali Conservatorie non sono ancora dotate di mezzi per l'archiviazione dei titoli presentati in forma digitale, seppur esiste una normativa generale sull'archiviazione del documento informatico; gli stessi Conservatori non sono dotati di firma digitale e non potrebbero pertanto firmare un duplo della nota esclusivamente informatico; dovrebbe essere risolto il problema di come sostituire la preventiva vidimazione attualmente prevista dal c.c. per il registro generale d'ordine, dato che, come esposto più sopra, la firma digitale non può essere utilizzata per

convalidare un documento in bianco ed in ogni caso la sua apposizione determina l'immodificabilità dello stesso rendendolo inutilizzabile per successive scritturazioni; risolti tali problemi dovrebbero poi essere apportate al codice civile stesso le dovute modifiche secondo un disegno organico e non più settoriale.

Gea Arcella

-
- (1) V. quanto affermato nello studio n. 4/2003 al cap. V.
 - (2) Per una panoramica sulle funzioni notarili e le tecniche informatiche v. *STUDIO del CNN n. 2746, Funzioni notarili e tecniche informatiche*, del 9 febbraio 2000 .
 - (3) Nel presente paragrafo la dicitura firma digitale si intende riferita alla definizione datane all'art. 1 del D. P. R. 445/2000 lett. n), così come novellato dal D. P. R. 137/2003, quale "particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia".
 - (4) Gli effetti giuridici collegati al deposito ed all'iscrizione di un atto nel Registro delle Imprese, sia dichiarativi che costitutivi - v. anche il disposto dell'art. 2436 ult. co. c.c. novellato dal D.Leg. n.6/2003 - decorrono dalla data di effettiva iscrizione dell'atto stesso, così G. MARASÀ-C. IBBA, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, 214; E. BOCCHINI, *Manuale del Registro delle imprese*, Padova, 1999, 17 e 106, P. PEDRAZZOLI, *Il Registro delle Imprese nel regolamento di attuazione*, in *Notariato*, 1, 1996, 5 e ss. P. BOERO, *La prassi applicativa del nuovo registro delle imprese nell'attività notarile*, in *Riv. Dir. Priv.*, 3, 1997. Sull'opponibilità ai terzi degli atti iscritti o depositati nel periodo di "vacatio" v. attualmente l'art 2457-ter, II co. c.c. e per la novella l'art. 2448 c.c. nuovo testo. Per il coordinamento tra la decorrenza degli effetti collegati all'iscrizione e quelli relativi alla pubblicazione sul BUSARL nella disciplina previgente all'art. 33, II co. I. 340/2000, v. E. BOCCHINI, *cit.*, 336 e ss. e G. MARASÀ-C. IBBA, *cit.*, 273 e ss. Come specificato meglio in seguito, invece, la data di deposito attestata nella ricevuta di ricezione – per gli invii telematici – o nella ricevuta di protocollo - per i depositi allo sportello - ha un limitato valore ai fini della prova del rispetto da parte del pubblico ufficiale o dell'amministratore obbligati al deposito o all'iscrizione del termine previsto dalla legge (conforme sul punto G. MARASÀ-C. IBBA, *cit.*, 29; E. BOCCHINI, *cit.*, 228; P. PEDRAZZOLI *cit.*).
 - (5) All'indomani dell'istituzione del Registro imprese tra gli autori si è accesa una vivace polemica sul tipo di pubblicità introdotta con il nuovo Registro delle imprese, ovvero se oggetto di pubblicità fosse il contenuto dell'atto o del modello: sul punto v. G. RAGUSA MAGGIORE, *Il nuovo registro delle Imprese e il sistema del diritto commerciale*, in *Vita Notarile*, 1996, n. 2, 703 e ss.; G. CELESTE, *Spunti di riflessione dal Convegno di Roma*, in *Notariato*, 4, 1996, 392 e ss. ; L.A. MISEROCCHI, *L'attuazione del registro delle imprese: un inizio difficile o l'inizio delle difficoltà?*, in *Riv. Dir. Priv.*, 1996, fasc. 1, 165 e ss.; L.A. MISEROCCHI, *La trasformazione del registro delle imprese da pubblico registro "informatizzato " in p.r. "documentale": conseguenze e prospettive*, in *Riv. Dir. Priv.*, 1, 1997, 193 e ss.; P. BOERO, *La prassi applicativa* *cit.*; G. MARASÀ-C. IBBA, *Il registro delle Imprese*, Torino, 1997, 10 e ss.; E. BOCCHINI, *cit.*, 22 e ss. F. TASSINARI, *L'applicazione della firma digitale al registro delle imprese*, AA.VV., Milano, 2002, 134 e ss..
Tale dicotomia di impostazione è stata felicemente resa riprendendo l'espressione usata per la prima volta da A. GALLIZIA di "pubblicità forte" e "pubblicità debole" - in *Conservatorie ed informatica (osservazioni di un utente)*, *Riv. Not.*, 1992, n. 3, 447 e ss. - a seconda che il fine della pubblicità venga "visto come sostituzione della realtà documentale (negozi, contratti, provvedimenti giudiziari, ecc. titolo) con un sunto o rappresentazione ai fini pubblicitari (nota), che sostituisce completamente il titolo nella sua funzione

informativa, oppure sia visto come strumentazione che garantisce la conoscibilità del titolo, al quale resta tutta la funzione informativa." L'attuale possibilità di aggiornare in tempo reale, attraverso la trasmissione in formato digitale non solo del modello di domanda ma anche del titolo oggetto di iscrizione o deposito, non solo le risultanze del Registro ma anche l'archivio ottico degli atti rappresenta concretamente la probabile risoluzione del conflitto tra le due opinioni; in tal senso anche S. RAMPOLLA, *L'applicazione della firma digitale al registro delle imprese*, AA.VV., Milano, 2002, 18 e ss.; M. PIZZARINI, *ibidem*, Milano, 2002, 56 nota 49 e L.A. MISEROCCHI, *La trasformazione* cit.. Le informazioni contenute nei modelli di domanda, invece, possono costituire dati di indirizzo ai fini della ricerca dell'atto e dell'ottenimento di certificazioni (così E. BOCCHINI, *cit.*, 29). Per il rapporto intercorrente tra l'iscrizione e l'archiviazione ottica del titolo, cfr. ancora E. BOCCHINI, *cit.*, 143 e G. MARASÀ-C. IBBA, *cit.*, 256 e ss. per i quali ultimi l'archiviazione del titolo è parte integrante dell'iscrizione. Per un'ampia ed approfondita disamina dei problemi connessi all'attuale impostazione che rende conoscibili solo i dati inseriti nel modello di domanda cfr. F. TASSINARI, *L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti ad efficacia sospesa o differita*, in *Riv. Not.*, 1996, 83 e ss..

- (6) Come rilevato da C. CACCAVALE E F. TASSINARI, in *La regolarizzazione delle società irregolari e di fatto nella legge n. 662/1996*, *Notariato*, 3, 1997, alla nota 5 "la formulazione letterale della norma (art. 2296 c.c.) ha richiesto una precisazione da parte della dottrina nel senso che l'atto costitutivo sarà comunque depositato in copia autentica quando la scrittura privata resti conservata presso il notaio che abbia autenticato le sottoscrizioni", in tal senso anche F. KUSTERMAN, *Delle società*, Milano, 1988, 119 e E. BOCCHINI, *cit.*, 218; tale interpretazione è stata poi formalizzata nell'art. del Regolamento citato nel testo.
- (7) Ulteriore problema connesso alla presentazione del titolo è quello della sua preventiva registrazione nei casi in cui il notaio non sia obbligato per legge alla sua iscrizione o deposito presso il Registri Imprese, e quindi non possa avvalersi del disposto dell'art. 66 del d.p.r. 131/1986, si verrebbe però a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie analoghe (conforme sul punto anche M. PIZZARINI, *cit.*, 82 e ss. nota 110) e soprattutto si dubita in dottrina (v. P. BOERO in *Riv. dir. civ. cit.*) sul possibilità che in questi casi possa essere opposto un valido rifiuto da parte del Conservatore in carenza degli estremi di registrazione poiché " l'art. 66 citato è sanzionato unicamente con una pena pecuniaria mentre il divieto di cui all'art. 65, 2° co. del d.p.r. cit. viene normalmente riferito alla sola ipotesi di atti per i quali sia scaduto il termine della registrazione senza che questa sia stata effettuata".
- (8) Per una completa elencazione degli atti soggetti a mero deposito cfr. G. MARASÀ-C. IBBA, *cit.*, 120 e ss., mentre sulle differenze tra iscrizione e deposito v. E. BOCCHINI, *op. cit.*, 277.
- (9) In questo caso secondo la dottrina, (E. BOCCHINI, *op. cit.*, 278) e secondo quanto esplicitato nei lavori preparatori la ricevuta di ritorno della raccomandata sostituisce temporaneamente la ricevuta del protocollo, in questa fattispecie, infatti, essa può essere comunicata all'interessato nel maggior termine di 30 giorni dal ricevimento, ma vedi quanto affermato in seguito sugli obblighi dell'Ufficio in tali ipotesi.
- (10) Dopo l'attribuzione da parte del legislatore alle Camere di Commercio, enti pubblici economici, della tenuta del registro delle imprese si sono resi applicabili *in toto* al procedimento di iscrizione e deposito presso il Registro Imprese le norme ed i principi che regolano il procedimento amministrativo, per tanto saranno applicabili non solo le disposizioni della l. 241/1990 espressamente richiamate ma anche tutte quelle altre norme della legge cit. compatibili con la specialità della materia ed in genere i principi sul procedimento amministrativo, in tal senso E. BOCCHINI, *op. cit.*, 130 e 202 e G. CELESTE, in *Notariato* cit.
- (11) E. BOCCHINI, *Manuale* cit., a pag. 215 parla di un vero a proprio "diritto al protocollo" da parte dell'istante.
- (12) Sul dibattito circa il principio da adottare per dirimere il conflitto tra più aventi causa da un comune autore nella cessione di quote di srl nella disciplina attualmente vigente cfr. Trib. Milano 2 febbraio 1995 in *Notariato*, 6, 1995, 599 e ss. con nota di F. TASSINARI, in particolare si segnala la nota n. 16 in cui l'autore anticipa la soluzione poi adottata dal legislatore della riforma pur segnalandone gli eventuali nodi da risolvere; Trib. Milano, sez. VIII civ, 4 aprile 2001, in *Riv. Not.*, 2002, 459 e ss.; in *Le Società*, 2002, 80 e ss. e Trib. Perugia 25 febbraio 2002, in *Notariato*, 6, 2002, 591 e ss. con nota di I. FERRI; in dottrina cfr. G. RAGUSA MAGGIORE, *Il registro delle Imprese*, in *Commentario al Codice Civile diretto da Schlesinger*, Milano, 1998, 96; CENNI, *La circolazione di quote di s.r.l. per atto tra vivi*, in *Contratto ed Impresa*, 1983, 1124 e ss.; ID., *L'iscrizione nel*

registro delle imprese e la doppia a alienazione di azienda e di quota di s.r.l., ivi, 1996, 467 e ss.; G. BARALIS-P. BOERO, *Le vicende delle quote di s.r.l. nella disciplina della legge n. 310 del 1993*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, 304; P. REVIGNONO, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1998, 157 e ss.; A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da BUONOCORE, Torino, 2001, 10 nt. 15 .

- (13) Sulla non corrispondenza tra la data di deposito della domanda e l'effettiva iscrizione v. anche P. PEDRAZZOLI , in *Notariato* cit.
- (14) Per una disamina sul problema dei rapporti tra trasmissione telematica e protocollo cfr. S. RAMPOLLA, *cit.*, 23 e ss.
- (15) Cfr. sul punto P. BOERO, in *Riv. Dir. Priv. Cit.*
- (16) Tale principio dell'ordine cronologico nella trattazione delle domande è stato richiamato in dottrina proprio per regolare l'ordine delle iscrizioni nel Registro imprese (v. G. CELESTE, in *Notariato* cit., E. BOCCHINI ,*cit.*, pag. 229), in particolare G. MARASÀ-C. IBBA *cit.*, 256 e ss. hanno individuato le norme dello stesso Regolamento 581 cit. dedicate al protocollo che ne permettono enucleazione a partire dalla stessa legge speciale; infine P. BOERO, in *Riv. dir. civ. cit.*, ha sottolineato come la normativa sui termini dell'iscrizione, dimezzati in caso di presentazione su supporto informatico, costituissero da questo punto di vista un'anomalia "sorprendente" in quanto prevedeva una disparità di trattamento consentita ed imposta dallo stesso regolamento. L'attuale obbligatorietà della presentazione per via telematica o su supporto informatico per tutte le pratiche elimina per lo meno questa "irrazionalità" della normativa e permette di ristabilire l'uguaglianza dei termini soprattutto in queste delicate ipotesi in cui l'iscrizione segna la priorità del diritto.
- (17) Ai limitati fini della presente esposizione non è inutile sottolineare che di controllo sulla documentazione soggetta ad iscrizione e deposito al Registro delle Imprese si parla con riferimento a due problematiche distinte, seppure connesse tra loro, ovvero l'una avente ad oggetto il controllo sui dati inseriti nei modelli ministeriali, e l'altra avente ad oggetto il controllo sulla legittimità formale o sostanziale degli atti da iscrivere o depositare.

In particolare sul problema se l'attività di controllo ex artt. 11, 6 °co, 13, 4°co. e 14, 6° co. del Regolamento attuativo debba riferirsi solo alla completezza dei dati richiesti nel modello o anche alla loro esattezza ossia alla loro corrispondenza al titolo in base al quale la pubblicità viene richiesta v. G. CELESTE, in *Notariato* cit. e P. BOERO, in *Riv. Dir.civ. cit.* .

Sul problema più generale su quale sia l'ambito dei poteri di controllo esercitabili dal Conservatore del registro sul contenuto intrinseco degli atti soggetti a deposito e/o ad iscrizione v. in giurisprudenza appello Palermo 2 aprile 2001 con nota di E. BOCCHINI, in *Notariato*, 3, 2001, 248; Trib Perugia 21 giugno 2001 in *Società*, 2002, 219; Trib. Bologna 24 gennaio 2002 con nota di F. ZINI, in *Notariato*, 3, 2002, p 296; in dottrina G. MARASÀ-C. IBBA *cit.*, 141 e ss.; E. BOCCHINI, *Manuale* cit., 236 e ss.; G. LAURINI, *Registro delle imprese quale controllo*, in *Notariato*, 2, 2001, 113; S. RAMPOLLA, *I poteri di controllo del Conservatore del registro delle imprese*, in *Notariato*, 5, 2001, 540. V. più oltre nel testo anche la nota n. 16.

Connesso sempre a tale problema è l'individuazione del tipo controllo che debba essere svolto dall'Ufficio nei confronti di quelle domande che non si ricollegano alla stipulazione di un atto, ma esclusivamente ad un comportamento, sul punto cfr. in giurisprudenza Trib. Livorno, 9 giugno 1997 con nota di F. TASSINARI in *Notariato*, 3, 1998, 247 ed in dottrina, ampiamente orientata per l'individuazione di un controllo di veridicità sui fatti giuridici non negoziali iscrivibili nel Registro, G. MARASÀ-C. IBBA, *loc. ult. cit.*; E. BOCCHINI, *Manuale* cit., 230 e ss..

- (18) Come a tutti noto tale legge contiene altresì l'abolizione dell'omologa per gli atti costitutivi delle società di capitali e ne dispone una sopravvivenza residuale per i verbali di assemblea straordinaria.
- (19) Nella vigenza del controllo omologatorio era stato sollevato il problema su quale fosse la corretta interpretazione delle norme riguardanti il procedimento di iscrizione ovvero se questa potesse essere richiesta indipendentemente dall'intervenuta omologazione: v. sul punto G. RAGUSA MAGGIORE, *Il nuovo registro delle Imprese e il sistema del diritto commerciale*, cit.; L.A. MISEROCCHI, *L'attuazione del registro delle imprese: un inizio difficile o l'inizio delle difficoltà?*, cit.. Vivace conflitto era nato anche sul problema se la competenza

stabilità dalla l. 580/93 per la nomina del giudice del Registro delle Imprese (Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia) potesse determinare un accentramento nel Tribunale del capoluogo di provincia anche della competenza per il giudizio di omologazione degli atti societari, v. per l'opinione della Commissione incaricata della stesura del D.P.R. 581/95 P. PREDRAZZOLI in *Notariato* cit.; tale ultimo conflitto è stato poi risolto dalla giurisprudenza – cfr. Cass. Civile sez I , sen. N. 7445 del 9 agosto 1997 con commento di NOTARI , in *Notariato* 1, 1998, 30 - nel senso di considerare competente anche per il giudizio di omologazione esclusivamente il Tribunale del capoluogo di provincia ove ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese competente per l'iscrizione.

- (20) Quest'ultima norma espressamente richiama gli artt. 2189, 3° co e 2192 c.c..
- (21) Per una prima analisi del dettato normativo v. lo studio della Commissione Studi civilistici del CNN di M. LEO, *Iscrivibilità degli atti societari. Ampliamento del ruolo del notaio*, in *CNN Notizie* del 4 giugno 2003; sulla non competenza del Conservatore del Registro ad esercitare il controllo di legittimità sostanziale sugli atti notarili che già prima della l. 340/2000 non erano soggetti ad omologa – essenzialmente costituzioni e modifiche statutarie di società di persone - nonostante il dettato dell'art. 11, 6° co. del Regolamento v. G. LAURINI, in *Notariato* 2001 cit., in senso contrario Nota Giudice del Registro del Tribunale Milano del 22 gennaio 2001, ne Il sole 24 Ore del 25 gennaio 2001.
- (22) In generale sulla legittimazione alla presentazione della domanda cfr. E. BOCCHINI, *Manuale* cit., 209 e ss.
- (23) Sui problemi connessi all'autenticazione e alla legittimazione del notaio alla presentazione dei moduli nella vigenza della normativa precedente alla l. 27 dicembre 2002, n. 284 v. P. BOERO, in *Riv. Dir. civ.* cit..
- (24) Modelli in seguito modificati con D.M. 3 novembre 1998
- (25) Come anticipato alla nota 3 le norme civilistiche citate, ed in particolare quelle relative alle società di persone, sono state interpretate in modo rigoroso di tal che, anche prima dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 11, 4° del Regolamento del R.I., ove non si disponesse di un atto pubblico o di una scrittura privata depositata a raccolta presso un notaio, oggetto di deposito presso il Registro fosse la scrittura privata in originale. Con l'introduzione nel nostro ordinamento del documento informatico si è posto il problema se potesse essere utilizzata, sempre ai fini dell'iscrizione nel R.I., la norma contenuta nell'art. 20, 3° co. del D.P.R. 445/2000 la quale dispone espressamente "Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2". A tale domanda è stata data risposta positiva sia dalla dottrina che si è occupata del problema (S. RAMPOLLA, *cit.*, 17; M. PIZZARINI, in AA.VV., *L'applicazione della firma digitale* cit., nota 103, 77) che da una recente nota "Iscrizione nel registro delle Imprese di società di persone e documento informatico", in *CNN Notizie* del 13 giugno 2003 alla quale si rimanda per l'analisi delle disposizioni sostanziali coinvolte. A parere di chi scrive, però, nell'ambito dei documenti cartacei rimane una differenza ontologica tra l'originale e la copia, tanto che dal complesso delle norme del nostro ordinamento – v. in particolare le norme codicistiche sulla trascrizione (artt. 2657,2658,2673 c.c.) o quelle della legge notarile sull'utilizzo del documento estero (art. 106 l.not. e artt. 68, 71 e 146 Reg. not.)- è ricavabile un principio generale di conservazione del titolo originale, che fino alla novella del T.U. sulla documentazione amministrativa non aveva subito eccezioni. Tale principio ci sembra tanto più forte laddove il documento ha funzione fidefaciente non solo nei confronti delle parti ma anche e dei terzi, tanto che l'art. 106 l. not. prevede il requisito del deposito dell'atto estero per il suo efficace uso nello Stato. La stessa normativa sulle copie autentiche, ovvero dotate della stessa efficacia probatoria dell'originale - artt. 2714 e ss c.c. e 743 e ss. c.p.c.- presuppone la conservazione dell'originale presso un notaio o un pubblico depositario ed è solo la legislazione speciale, dal R.D. 14 luglio 1937 n. 1666 in poi, che ha progressivamente introdotto il concetto di copia "conforme" - da produrre alla pubblica amministrazione e non con valenza *erga omnes* - di un originale non depositato, del quale, secondo il R.D. cit, "l'autorità" aveva la facoltà di richiedere comunque l'esibizione e che a norma dell'art 2717 c.c. ha valore "di principio di prova per iscritto"(così anche lo *STUDIO CNN, Formalità per il rilascio di copie*, n. 238 del 1 maggio 1969 e E. BOCCHINI, *Manuale* cit., 354). Di fatto poi la mancata conservazione dell'originale impedisce la collazione della copia ai

sensi dell'art. 746 c.p.c. , testualmente riferito solo agli atti pubblici ma il cui dettato normativo è applicabile anche alle scritture private (cfr. in tal senso G. MARTINETTO, voce *Copia e collazione di atti*, in *Nss. D.I.*, IV, Torino, 1964, 842 e ss. e S. EVANGELISTA, voce *Copia, Collazione e riproduzione di atti e documenti*, in *Enc. Giur. Treccani*, IX, Roma, 1988) ponendo la parte nella necessità di dover esperire la sola querela di falso per contrastare l'efficacia della copia della scrittura privata riconosciuta (conforme sul punto lo *STUDIO CNN, Competenza del notaio a rilasciare copie autentiche*, n. 13 del 30 marzo 1984). In questa prospettiva ci sembra quanto mai opportuno ribadire il precetto deontologico che impone al notaio la tenuta a raccolta di tutti gli atti da cui discendano effetti pubblicitari *erga omnes* in ottemperanza ad un più vasto principio di conservazione dei documenti cui da sempre il notariato di tipo latino si è fatto custode ed auspicare che nell'ambito del progetto di riforma dell'ordinamento notarile tale principio venga recepito a livello legislativo.

- (26) Sulla predisposizione della pratica telematica v. il *vademecum* teorico-pratico di M. NASTRI – M. DOLZANI, *“Trasmissione degli atti al Registro Imprese, Istruzioni elementari”*, consultabile all'indirizzo http://www.notartel.it/tramissione_RI.
- (27) Sul valore della domanda di iscrizione quale “atto di impulso del procedimento di attuazione della pubblicità” v. E. BOCCHINI, *Manuale cit.*, 204 e più in generale G. MARASÀ-C. IBBA *cit.*, 137 e ss..
- (28) Cfr. sen. Cass. 15398/2000 in *Diritto e pratica delle società*, 4, 2001 sulla non necessità del deposito dell'atto di nomina degli amministratori ma della sola domanda di iscrizione; di fatto gli Uffici continuano a richiedere la produzione del verbale di nomina, sia pure in forma non autentica, al fine del controllo di veridicità che gli stessi sono tenuti a compiere sugli atti o i fatti da iscrivere. La disciplina codicistica sulla nomina dei liquidatori, invece, ha sempre richiesto il deposito dell'atto di nomina.
- (29) V. sul punto in particolare la Circolare Min. Industria 3529/C 2001, la convenzione tra CNN e Unioncamere del 25 ottobre 2001 ed il protocollo d'intesa sempre tra CNN ed Unioncamere del 29 novembre 2002.
- (30) In senso conforme v. anche Nota del Ministero delle Attività produttive, Direzione generale per il commercio le assicurazioni ed i servizi del 16 maggio 2003, prot. N. 552604, in *CNN Notizie* del 13 giugno 2003.
- (31) Sulla marcatura temporale e la sua funzione rispetto al documento informatico firmato digitalmente v. diffusamente il cap. VII.
- (32) Per l'individuazione dei casi di irricevibilità dell'istanza in forma cartacea cfr. E. BOCCHINI, *Manuale cit.*, 221 e ss.
- (33) Sulle modalità di validazione di tali ricevute qualora siano inoltrate telematicamente v. oltre n. 36.
- (34) Sulla possibilità fino al 30 giugno 2003 di presentazione di pratiche anche in parte cartacee vedi Circolare Min. Attività Produttive 3553/C 29 novembre 2002 e la l. 284/2002.
- (35) Resta il problema delle pratiche ricevute fuori dall'orario di ufficio: attualmente vengono protocollate il giorno successivo secondo l'ordine di arrivo, ma *quid iuris* se all'apertura dello sportello si presenta qualcuno con una pratica relativa allo stesso oggetto? Quale prevale? E' del tutto evidente come sia urgente l'adozione di un sistema di protocollo informatico univoco e conforme all'attuale normativa contenuta nel D.P.R. 445/2000 agli artt. 53 e ss..
- (36) Conforme sul punto M. PIZZARINI, *op. cit.*, 68.
- (37) Secondo l'opinione di chi scrive è fondamentale distinguere le norme sulla trasparenza amministrativa sancite dalla l. 241/90 *cit.* che permettono all'istante di monitorare lo stato di avanzamento della pratica e quindi l'attività interna della P.A., e le comunicazioni che la stessa Amministrazione è tenuta a dare al richiedente, le quali necessitano di essere portate nella sua sfera di conoscibilità secondo quanto stabilito in via generale dal c.c. sulle dichiarazioni recettizie ed in particolare dalle singole disposizioni di legge.
- (38) Sul problema generale della firma del documento informatico nella P.A. v. M. CAMMARATA-E. MACCARONE, *La firma digitale sicura*, pag. 20, sulla certificazione nell'ambito della P.A. vedi sempre M. CAMMARATA –E. MACCARONE , *ult. cit.* pagg. 181 e ss. e M. NASTRI, Introduzione alla firma digitale dei notai italiani, 26 e ss. ed in questa stessa opera il cap. III. In particolare per quanto riguarda l'evoluzione legislativa in materia di fondamentale importanza è l'art 3 del D.Leg. 39/93 il quale prevede al 1° comma che gli atti amministrativi sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati ed al secondo comma la sola indicazione di elementi predeterminati e la non necessità della sottoscrizione per gli atti della P.A. formati con tali

procedure; questa normativa aveva però quale presupposto la definitiva validazione del documento amministrativo predisposto informaticamente sul supporto cartaceo che "costituiva il passaggio finale del processo" (M. CAMMARATA – E. MACCARONE, *loc. ult. cit.* pag. 53). Gli autori ultimi citati hanno sostenuto il sostanziale superamento di tale norma con l'art 25 del T.U. essendo ormai il documento informatico amministrativo informazione "primaria ed originale" non più necessitante di una qualche validazione tramite supporto cartaceo o di qualche firma, anche se non autografa, ed essendo prevista espressamente la sostituzione della firma autografa "o della sottoscrizione comunque prevista" con la firma digitale apposta in conformità alle norme del citato T.U.; diversamente E. SANTANGELO E M. NASTRI, in *Firme elettroniche e sigilli informatici, Vita Notarile*, 2002 alla nota n. 7 hanno affermato la sua ancora attuale vigenza anche se essa risulterebbe riferibile soltanto " agli atti amministrativi, e tra questi agli atti che formati con strumenti elettronici siano poi portati a conoscenza dei destinatari o dei terzi sotto forma di documento cartaceo; essa ha un peculiare ambito applicativo nel settore degli atti amministrativi (come certificati, o ordinanze-ingiunzioni erogative di sanzioni amministrative) che siano in gran numero ed eventualmente con pluralità di destinatari, ma abbiano contenuto identico o simile". Ciò che è assolutamente certo è che o un atto amministrativo, seppure predisposto con strumenti informatici, viene validato secondo metodi tradizionali, - e quindi tramite la sua stampa su carta, l'indicazione della fonte e del soggetto responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione nonché, se per la validità dell'atto in questione è prevista l'apposizione della firma autografa, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile - e conseguentemente portato a conoscenza o notificato nelle forme ordinarie al destinatario -, oppure esso deve essere munito di firma digitale a norma dell'art. 25 del T.U. e può essere trasmesso ai sensi dell'art. 14 del T.U. 445/2000: *tertium non datur*. Per il problema della validazione dei certificati camerati prima dell'emanazione delle norme sul documento informatico v. G. MARASÀ -C. IBBA, *op. ult. cit.*, 33.

- (39) Sull'ampiezza della delega contenuta nella legge n. 662/96 ed in particolare l'art. 3, comma 134, lett. G della legge cit. v. M. NASTRI, *L'adempimento Unico*, in *Notiziario telematico dell'Assonotai Campania*, gennaio 2001, mentre il comma 13 dell'art. cit. nel testo permette l'emanazione di disposizioni integrative o correttive sempre mediante uno o più decreti legislativi.
- (40) Per il sistema Tavolare attualmente escluso dall'utilizzo dell'Adempimento Unico v. art. 3-bis, 4°co. D.Leg. 463/1997 che limita in questo caso l'utilizzo della procedura telematica ai soli fini della registrazione volturazione dell'atto.
- (41) V. però circolare n. 3 dell'agenzia del Territorio del 2 maggio 2002 che al punto 7 specifica che, ai fini dell'eseguità delle relative formalità di registrazione, trascrizione e voltura, il pagamento dei tributi, determinati in autoliquidazione e disposto per via telematica, si considera assolto se le coordinate bancarie sono correttamente indicate nel *file* contenente la richiesta di adempimento delle formalità ed equipara l'esito di pagamento negativo al caso dell'autoliquidazione insufficiente, quanto alle procedure di recupero dei tributi dovuti.
- (42) V. M. NASTRI, *loc. ult. cit.*
- (43) Sulla differenza tra l'attuale contenuto della pubblicità immobiliare e di quella commerciale v. L.A. MISEROCCHI, *La trasformazione cit.* e E. BOCCHINI, *Manuale cit.*, 28.
- (44) D.M. 30 luglio 1985 e D.M. 5 luglio 1986
- (45) Dopo l'abolizione dell'obbligo di vidimazione delle scritture contabili, tale vidimazione c.d. iniziale ha un suo omologo nella vidimazione preventiva dei repertori notarili e dei libri sociali delle società di capitali; sulla non utilizzabilità della firma digitale per la "firma in bianco" e quindi anche per la vidimazione preventiva v. M. CAMMARATA- E. MACCARONE, *cit.*, pag. 102.
- (46) Ovvero il congelamento dai dati in essa contenuti e la stampa degli elenchi delle note validate contenente i numeri di registro generale e particolare da assegnare a ciascuna formalità originariamente individuata col solo numero di presentazione.
- (47) Di fatto la raccolta delle note di trascrizione, iscrizione ed annotamento ha sostituito i singoli registri particolari elencati dall'art. 2679 c.c., ora costituiti dalle note stesse cui viene aggiunto il giorno della consegna del titolo ed il numero d'ordine assegnato nel registro generale.

- (48)** Per una precisa disamina di tutte le tipologie degli esiti negativi relativi alla procedura di voltura automatica cfr . la lista delle FAQ e la nota illustrativa sulla procedura di voltura automatica entrambi consultabili sia sul sito dell'Agenzia del Territorio all'indirizzo <http://sister.tel.agenziaterritorio.it/pdt/index.html>
Attualmente è in corso una sperimentazione per l'utilizzo via linea del programma Voltura 1 per il preallineamento ed il recupero delle c.d. volture automatiche originariamente effettuate o con la procedura della nota - voltura o mediante M.U.I. che permetterà l'abbandono della presentazione della voltura cartacea anche in queste ipotesi.
- (49)** V. in particolare l'art. 5 del d.p.r. 308 cit.
- (50)** Per la definizione di utente e di soggetto abilitato v. Decreto 13 dicembre cit. all'art. 1 e gli artt. 4, 5 e 6 del medesimo decreto.
- (51)** Si pone anche per le ricevute restituite dall'A.F. un analogo problema rispetto a quanto esposto in tema di Registro Imprese: ovvero la mancanza di un sistema che a norma delle disposizioni del T.U. ed in particolare a norma dell'art. 25 certifichi i documenti informatici provenienti dalla P.A.; come vedremo meglio nel testo l'attuale sistema, che pure prevede un codice di autenticazione, non è conforme a legge e dovrà essere adeguato *ex art.* 12 del D.Leg 10/2002 anche tenendo conto delle nuove disposizioni normative introdotte col D.P.R. 137/2003 più innanzi citato nel testo. In particolare le attuali ricevute rilasciate nell'ambito delle varie fasi relative all'adempimento unico risultano prive dell'indicazione del soggetto responsabile, previsto sia dalla normativa generale sulla trasparenza amministrativa sia da quella sul documento informatico, (cfr. art 27 *bis*, lettera d) del testo novellato del D.P.R. 445/2000, mentre sul problema di un certificato rilasciato ad un soggetto diverso da una persona fisica v. retro cap. III, nota 25) e vengono generate in maniera automatica (sulla tale possibilità cfr. l'art. 10, 2° co. del D.P.C.M. 8 febbraio 1999).
Manca, altresì, una chiara disposizione normativa che identifichi i casi in cui a norma del novellato art. 29-*sexies* del D.P.R. 445/2000 l'amministrazione possa avvalersi delle firme apposte mediante procedura automatica derogando al principio secondo il quale una volta che i dati siano stati presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, il dispositivo sicuro deve chiedere conferma della volontà di generare la firma stessa "purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà del titolare", e quando invece tale deroga non è ammessa.
- (52)** Per la definizione di certificato v. E. SANTANGELO – M. NASTRI, *loc. ult. cit.*, pag. 1121 in cui viene definito come un "documento informatico atto a collegare uno specifico valore di chiave pubblica ad un insieme di informazioni che servono ad identificare l'entità o il soggetto del certificato(soggetto fisico, organizzazione, sistema ect.) possessore dell'associata chiave privata".
- (53)** Anteriormente a tale modifica legislativa l'utilizzo della firma digitale nella PA era disciplinato dalla Deliberazione A.I.P.A n.51/2000 del 23 novembre 2000 e dalla circolare della stessa Autorità n. 27 del 16 febbraio 2001.
- (54)** Di ciò era pienamente consapevole il legislatore nazionale tanto che all'art. 62 delle Regole Tecniche sulla firma digitale contenute nel D. P. C. M. 8 febbraio 1999 faceva salve "le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998 concernenti le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e le successive modificazioni ed integrazioni", a cui il sistema di validazione elaborato per l'adempimento unico può essere avvicinato (conforme sul punto M. PIZZARINI, *cit.*, pag. 40 nota 7); per un'ampia disamina del problema v. M. CAMMARATA – E. MACCARONE, *La firma digitale sicura* cit. pagg. 206 e ss
- (55)** Per le trascrizioni l'obbligo di sottoscrizione della nota era stato abolito con le disposizioni del DM. 9 gennaio 1990; mentre, dopo la novella dell'art. 16 della legge l. n. 52/85 attuata dalla legge 485/96 che ha previsto per tutte le formalità da qualunque titolo derivanti, la possibilità di presentazione su supporto informatico, specifiche istruzioni ministeriali emanate con la circolare 317/T/97 hanno chiarito come per tutte le formalità presentate su tale supporto non sia più necessaria la sottoscrizione del presentatore sulla nota prodotta in ufficio, dovendosi la presentazione su dischetto ritenersi sostitutiva della presentazione della nota su supporto cartaceo; è attualmente obbligatoria la sottoscrizione autografa del Conservatore.

- (56) Per la distinzione tra i vari tipi di firma elettronica v. Autori citati al cap. III , nota n. 9 ed in questo stesso volume il cap. II.
- (57) Tale dovrebbe essere l'esatta traduzione del termine anglosassone "*authenticated*" poi tradotto nei nostri testi di legge come autenticazione, ma che niente ha a che vedere col il vero istituto dell'autentica previsto dal c.c. e dalla legge notarile.
- (58) Dal 1 maggio 2003 giusto il decreto 18 aprile 2003 innanzi citato nel testo.
- (59) Sia detto per *incidens* ma al testo dell'atto non può essere attribuito valore di copia autentica o conforme ai sensi dell'art. 20, 3°co. del D. P. R. 445/2000 se non apponendo in calce allo stesso oltre alla firma digitale, l'attestazione di conformità così come disciplinata dalla legge notarile o dalla legislazione sulla documentazione amministrativa citata.

(Riproduzione riservata)